

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
POLIMA SOCIETA'
COOPERATIVA - ONLUS IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA BENADIR 68

Numero REA: VC - 186182

Codice fiscale: 02304240027

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 36966 di rep 12024 di racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita la società cooperativa

“Cooperativa Sociale POLIMA Società Cooperativa - ONLUS”

per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lettera a) della Legge 381/1991.

2. La denominazione di cui al comma precedente può essere siglata “POLIMA”

Art. 2 – Sede

1. La cooperativa ha sede nel Comune di VERCELLI.

2. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

3. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

1. La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

2. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

1. La Cooperativa senza fini speculativi, ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone deboli e svantaggiate, come definito dalla L. 8-11-1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. La Cooperativa intende perseguire lo scopo mutualistico, di cui al comma precedente, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, nonché tutte le attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia, a favore di persone bisognose di intervento sociale in quanto svantaggiate, emarginate o deboli per l'età, la condizione personale, familiare o sociale.

3. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

4. La Cooperativa intende inoltre promuovere i valori e i metodi della libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è impegnata.

5. La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Art. 5 – Oggetto

1. La Cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza.

2. La Cooperativa potrà operare anche con i terzi.

3. Essa potrà, pertanto, gestire in forma completa, sia direttamente che indirettamente, con le forme del contratto di locazione ovvero di affitto di azienda:

- Strutture residenziali per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti (R.S.A., Comunità Alloggio, case di riposo, case di accoglienza, gruppi appartamento, ecc.);
- Strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria;
- Strutture semiresidenziali per anziani, disabili in genere, minori;
- Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) per anziani, disabili in genere, minori.

Inoltre la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla Cooperativa:

- Servizi di assistenza socio-sanitaria ad Enti pubblici e privati volti ad erogare prestazioni che comportino integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali;
- Attività e servizi di riabilitazione sia presso le Strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite sia a domicilio;
- Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- Servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite;
- Attività educative, di sensibilizzazione ed animazione rivolte ad anziani, disabili in genere, minori presso scuole, R.S.A., case di riposo e Strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite.

Nell'ambito della propria attività la Cooperativa potrà inoltre:

- Gestire integralmente il servizio di ristorazione (anche scolastica), sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa, con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonché tutte le attività connesse al funzionamento della mensa utilizzata;
- Svolgere, sia all'interno delle strutture in cui opera che all'esterno delle stesse, attività di lavanderia e ricambio di biancheria piana, nonché la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o assistiti;
- Eseguire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, igienizzazione presso R.S.A., scuole e strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- Eseguire interventi di manutenzione ordinaria delle Aree Verdi presso le Strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite, ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato, sia con personale proprio o affidando il servizio a ditte specializzate;
- Svolgere servizi di trasporto in favore di anziani, disabili e minori;
- Fornire alle stazioni appaltanti ogni tipo di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali per anziani, disabili e minori.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività di lavanderia, noleggio e ricam-

bio di biancheria piana per ogni tipo di utente.

4. Per lo svolgimento di tutte le attività fin qui indicate la Cooperativa potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da Enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea di impresa nelle vesti di mandante e/o di mandatario.

5. La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

6. La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e /o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

7. Essa potrà altresì promuovere o partecipare ad Enti, società, consorzi di garanzia-fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

8. La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo se del caso una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 legge 17.02.1971 n.127 e successive modificazioni, come richiamata dall'articolo 13 del D.P.R. 29.09.1973 n.601 e successive modificazioni.

9. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.12.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

2. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

3. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-

cessivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 28 comma 3. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

4. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione elabora anche il rinnovo o le modifiche, volontarie o imposte da leggi ordinarie o speciali, del regolamento predisposto ai sensi del comma precedente. In tal caso il nuovo regolamento o le modifiche apportate devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 28 comma 3.

5. L'adozione del regolamento è necessaria nei casi di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative a mutualità prevalente e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

SOCI

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine e ove ne sussistano i presupposti, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

2. Possono essere soci quanti con la loro attività manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali enunciati in precedenza.

3. I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci cooperatori sono tutti coloro che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e che prestano la loro attività, mettendo a disposizione le proprie capacità per il raggiungimento degli scopi sociali e ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

La retribuzione sarà determinata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della Cooperativa.

4. Possono anche essere soci quelle persone che, pur non esercitando le attività dello Statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

6. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

7. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

8. Fermo restando le disposizioni di cui sopra, possono essere soci coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche, contribuiscono con le proprie risorse al conseguimento dei medesimi scopi sociali enunciati in precedenza.

9. I soci finanziatori possono essere:

- Soci sovventori, ossia coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

- Soci finanziatori, ossia coloro che partecipano al finanziamento della Cooperativa mediante la sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa, eventualmente emesse ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

I soci sovventori sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Se non sono previste particolari disposizioni a loro favore su diritti patrimoniali o amministrativi, ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme comuni dettate dalla legge o dal presente statuto per i soci cooperatori.

Art. 9 – Procedura di ammissione

1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione specificando, se trattasi di persona fisica:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) Attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal presente statuto;
- c) L'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;
- d) La categoria alla quale si intende appartenere;
- e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti:

- a) attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- b) possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria vigente;
- c) iscrizione presso appositi albi od organizzazioni professionali, nei casi in cui essa sia richiesta dalla normativa italiana e comunitaria vigente.

4. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di

carattere socio-sanitario ed educativo sono richieste proporzionata ed adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

5. Sull'accoglimento della domanda decide l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6. La deliberazione di ammissione deve, entro 30 (trenta) giorni, essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

7. In caso di rigetto, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa deliberazione, indicarne i motivi e comunicarli agli interessati.

8. L'assunzione della qualifica di socio, comunque, comporta l'accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e del Regolamento interno.

9. E' facoltà dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione determinare, per ogni esercizio sociale, una quota di iscrizione "una tantum" che il nuovo ammesso deve versare oltre all'importo della quota associativa; in mancanza di delibera si intenderà vigente la quota dell'anno precedente.

10. L'organo amministrativo, a seguito di conforme istanza dell'interessato ed ove ne sussistano i presupposti, potrà variare la categoria di appartenenza di ciascun socio, fissandone i termini e le condizioni.

Art. 10 Categorie speciali di soci

1. I nuovi soci cooperatori, a seguito dell'ammissione, possono essere inseriti in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

2. L'appartenenza a tale categoria comporta l'assunzione di diritti ed obblighi differenti rispetto alle altre categorie previste dallo Statuto, e precisamente:

a) Non possono essere eletti come Amministratore;

b) Non possono partecipare con il loro voto all'elezione degli Organi Sociali;

c) Non possono partecipare con il loro voto alle deliberazioni di cui all'articolo 27 lettere a), f) del presente statuto;

d) Possono partecipare alla destinazione dei ristorni, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel limite del 50% di quanto previsto a loro favore in base ai criteri definiti nel regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del presente statuto.

3. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate all'articolo 15 del presente statuto:

- L'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

- La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e hanno i medesimi obblighi.

5. L'assunzione nella categoria speciale può avvenire per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, trascorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori

Art. 11 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 12 – Obblighi dei soci

1. Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.
2. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
 - il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
 - la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
3. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
4. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 – Vincoli sulle quote e loro alienazione

1. Le azioni di qualunque tipo non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo relativamente al socio acquirente, oltre al nome, la residenza e tutte le generalità, i requisiti previsti nel presente statuto e il prezzo pattuito per la cessione.
3. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente.
4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere l'acquirente nel libro dei soci in una delle categorie indicate nel presente statuto.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale.
6. Gli Amministratori hanno la facoltà di acquistare o rimborsare le azioni della società qualora sussistano le condizioni previste all'articolo 2545 quinquies, secondo comma c.c.; l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 – Recesso

1. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle so-

cietà per azioni in quanto compatibili.

2. Il diritto di recesso, in particolare, spetta al socio cooperatore:

- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare agli scopi sociali.

3. Il diritto di recesso spetta anche ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

4. Il recesso non può essere parziale.

5. Il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

6. Per il rimborso delle quote associative si applica il successivo articolo 17 del presente statuto.

7. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- La modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- La modifica dei criteri di determinazione del valore della quota associativa in caso di recesso;
- Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto;
- La trasformazione della società;
- Il trasferimento della sede sociale all'estero;
- La revoca dello stato di liquidazione.

8. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

9. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione

1. L'esclusione può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- d) Svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
- e) Non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento della Cooperativa oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) Senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a

qualunque titolo verso la società;

g) Si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

2. L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

4. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

5. Per il rimborso della partecipazione associativa si applica il successivo articolo 17 del presente statuto.

6. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ivi compresi i rapporti di lavoro.

Art. 16 – Morte del socio

1. In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni con le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto.

2. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi secondo e terzo c.c.

Art. 17– Liquidazione e rimborso delle azioni

1. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Esso comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

2. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

3. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

4. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote associative in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto, ove non richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

5. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

6. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 15, lettere c) , d), e), f), g), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

7. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal

rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, o da risarcimento danni o da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 c.c.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITÀ

Art. 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

– dai conferimenti dei soci operatori;

– dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità

1. La cooperativa è a mutualità prevalente e pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

3. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.

4. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 21 – Capitale sociale

1. Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

2. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessi-

vamente superiore al limite previsto dalla legge.

3. Ogni socio è obbligato a detenere una partecipazione minima di:

- 24 (ventiquattro) azioni, per i soci cooperatori;
- 100 (cento) azioni, per i soci sovventori.

Art. 22 – Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.
3. Gli Amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c., ed eventualmente riportano nel bilancio i dati dell'attività svolta con i soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies cod.civ.
4. La relazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci e della comunità territoriale.
5. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da segnalare, a cura degli Amministratori nella relazione sulla gestione se prevista, o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può destinare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. I ristorni dovranno essere destinati mediante erogazione diretta al socio.
3. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci cooperatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma 2 lettera b) della legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.
4. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma c.c. e da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- La qualifica/professionalità;
- I compensi erogati;
- Il tempo di permanenza nella società;
- La tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 25 - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi -

---- I ----

1. La Cooperativa entro il 31 dicembre di ogni anno, con deliberazione dell'assemblea, può adottare le procedure di programmazione pluriennale per il biennio successivo finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n.59/1992.
2. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse nei limiti di cui all'articolo 4 della Legge 59/1992.
4. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
5. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo. A tale sezione è imputato anche il fondo per il potenziamento aziendale costituito a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
6. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni.
7. Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili. Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.
8. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
9. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di preferenza nel rimborso del capitale sulle quote associative, per l'intero valore nominale.
10. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote associative.
11. Il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa potrà avvenire:
 - Esclusivamente al valore nominale;
 - Attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.
12. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci

che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

13. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- L'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- La durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- I criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopotate.

14. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella prevista per le quote dei soci cooperatori.

15. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- Al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- All'osservanza dello statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

16. Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto.

---- II ----

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

2. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

3. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

4. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

---- III ----

1. I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

2. Ogni socio sovventore ha maggiori diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per le quote dei soci cooperatori.

3. Al socio sovventore sono attribuiti 5 (cinque) voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione di ogni assemblea, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati, approssimato all'unità per difetto.

4. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

5. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ASSEMBLEA

Art. 26 – Convocazione

1. Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e comunque all'interno del territorio nazionale.

2. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano "Il Sole 24 ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. In deroga al comma precedente, la convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

La seconda e le ulteriori convocazioni non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima; l'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, dal consigliere più anziano in carica ovvero da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal successivo articolo 27.

8. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 27

1. L'assemblea :

- a) Approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- b) Procede alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- c) Determina la misura dei compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci;
- d) Approva i regolamenti interni;
- e) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) Eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n.142/2001;
- g) Approva i regolamenti di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- h) Definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lettera e) della Legge n. 142/2001;
- i) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel precedente articolo 22, comma 5.

3. L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, per la trattazione di argomenti da sottoporre alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 – Maggioranze costitutive e deliberative

1. L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

3. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma c.c. l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti di cui al precedente articolo 27 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione inviato con le modalità previste dall'articolo 26 deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere alla società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino

né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze. Sono in ogni caso salve le diverse maggioranze richieste dalla legge.

Art. 29 – Intervento in assemblea e diritto di voto

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni posseduta.
3. Il socio cooperatore persona giuridica ha diritto a 5 (cinque) voti assembleari, indipendentemente dal numero dei suoi membri.
4. Ai soci sovventori si applica il precedente articolo 25 punto III.
5. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio.
6. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
7. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
8. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 30 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data, il luogo dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti in proprio e per delega con la specificazione della loro categoria di appartenenza; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.
5. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
6. Fermo restando il disposto dell'art. 2375 cod.civ., spetta all'Assemblea determinare di volta in volta la modalità di espressione del voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Organo amministrativo

1. La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Un terzo degli amministratori è nominato dai soci finanziatori e sovventori.

2. L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori.
3. L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, possono essere anche non soci (salvo quanto sopra) e, in ogni caso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

4. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si applica l'art. 2386 c.c.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea, ed eventualmente il Vicepresidente, nonché nomina, di volta in volta, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.

7. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma c.c.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri.

9. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori, Istitutori, Procuratori generali, stabilendo mediante delega i limiti e le modalità di esercizio dei poteri loro conferiti.

10. In ogni caso non possono essere delegate né le attribuzioni previste dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 32 – Adunanze del consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dall'Organo di controllo (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

2. La convocazione può avvenire mediante lettera, fax, e-mail od ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i membri dell'Organo di controllo ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere che eserciti la funzioni del Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

7. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 33 – Poteri di gestione

All'Organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Art. 34 – Rappresentanza

1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di rilasciare procure nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.
3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, Direttori, Procuratori generali, se nominati.
4. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure non soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 – Compensi e rimborsi

1. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa delle loro funzioni, un compenso annuo determinato dall'assemblea, ferma restando l'autonoma decisione dell'Organo Amministrativo stesso per quanto riguarda la remunerazione di suoi componenti investiti di particolari cariche.
2. L'assemblea dei soci potrà determinare a favore dei membri dell'organo amministrativo, sia Amministratore unico sia Consiglio di Amministrazione, il diritto di percepire un'indennità per la cessazione del mandato di amministratore, determinandone l'ammontare.
3. La società, per far fronte al costo dell'indennità, potrà stipulare una polizza a nome di ciascun amministratore; i capitali erogati dalla Compagnia di Assicurazione saranno incassati dagli amministratori cessati, a titolo di indennità.

CONTROLLO

Art. 36 – Collegio sindacale e revisore contabile

1. La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

2. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.
3. Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art. 37- Scioglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 38- Devoluzione

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale;
- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 21, comma 6, lettera c);
- Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art. 39 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o fra i soci e la Società, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nel cui distretto ha sede la società.
2. Gli arbitri, comunque nominati, giudicheranno secondo equità, senza vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.
3. Il loro giudizio sarà vincolante per le parti.
4. Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.
5. Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.
6. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

8. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Firmato in originale:
LICATA SALVATORE
LUCIO LONGO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Vercelli, 04 marzo 2015.

LUCIO LONGO

Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate di Vercelli in data 04 marzo 2015 al numero 1079 S1T per un un importo di Euro 270,00